

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3257-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro del commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo siglato tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan è volto a stimolare e ad accrescere la cooperazione nel campo della promozione e protezione degli investimenti. Esso tende a creare un quadro giuridico certo entro il quale gli operatori economici siano tutelati ed incoraggiati a sviluppare gli scambi commerciali e gli investimenti, che hanno registrato una buona crescita negli ultimi anni, ponendo ora la necessità di regole precise entro le quali operare.

Questo accordo ricalca altri analoghi firmati con vari paesi il cui sistema giuridico è all'origine ben lontano dal modello occi-

dentale, fissando innanzi tutto l'applicazione della clausola della nazione più favorita e assicurando agli investimenti un trattamento equo e non discriminatorio; una parte del testo è dedicata alle garanzie in caso di nazionalizzazione, espropri, danni derivanti da guerre, conflitti e stati di emergenza. Sono stabilite modalità per il rimpatrio dei capitali ed infine sono previste procedure per il regolamento delle controversie.

Non sono previsti oneri a carico dello Stato.

La Commissione raccomanda una sollecitata approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

6 ottobre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

6 ottobre 1998

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Islamabad il 19 luglio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

